

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	4
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3	ONORATO PIERLUIGI	5
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):		RIZZO ALDO	5
Modifica dell'articolo 1, terzo comma, della legge 12 luglio 1975, n. 311 in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica (<i>Approvato dalla II Commissione del Senato</i>) (920)	3	TRANTINO VINCENZO	5
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
GARGANI GIUSEPPE	4	Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900 e 7 febbraio 1979, n. 59 (<i>Approvato dalla II Commissione del Senato</i>) (1250)	5
MACIS FRANCESCO	3	RIZ ROLAND, <i>Presidente, Relatore</i> 5, 10, 12, 21	
		GARGANI GIUSEPPE	20
		GRANATI CARUSO	5

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1984

	PAG.		PAG.
LA RUSSA VINCENZO	7	Votazione segreta:	
MACERATINI GIULIO	20	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	21
MACIS FRANCESCO	19		
MANNUZZU SALVATORE	19	Disegno di legge (Rinvio):	
MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di</i> <i>grazia e giustizia</i>	11	Ulteriore proroga delle disposizioni con- tenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (<i>Approvato dalla</i> <i>II Commissione permanente del Se-</i> <i>nato</i>) (1320)	21
ONORATO PIERLUIGI	8, 9	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	21
RIZZO ALDO	9, 20		
RUSSO FRANCO	10		
TRANTINO VINCENZO	9, 10		

La seduta comincia alle 9,40.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Caccia e Ricciuti sostituiscono rispettivamente i deputati Bosco e Pontello per la seduta odierna.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 1, terzo comma, della legge 12 luglio 1975, n. 311, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1, terzo comma, della legge 12 luglio 1975, n. 311, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 novembre 1983.

Come i colleghi ricorderanno, nel corso della seduta del 21 marzo scorso avevamo esaurito la discussione sulle linee generali, per cui oggi dovremmo passare all'esame dell'articolo unico. Desidero, però, avvertire preliminarmente la Commissione che il ministro, in ottemperanza ad appositi ordini del giorno approvati dalla

Commissione in sede di discussione della legge di bilancio, ha trasmesso con lettera, in data 30 marzo 1984, così come sollecitato da alcuni gruppi politici quale presupposto per l'ulteriore *iter* del provvedimento all'ordine del giorno, due relazioni riguardanti la situazione dell'edilizia penitenziaria alla data del 15 marzo 1984; l'elenco delle sedi di pretura scoperte o carenti nell'organico o affidate a magistrati onorari; l'elenco dei tribunali con le relative piante organiche e posti coperti relativamente ai magistrati; la situazione del personale ausiliario e degli ufficiali giudiziari relativa alle preture ed ai tribunali. Comunico, altresì, che della trasmissione di tali relazioni è stato dato annuncio nel *Resoconto sommario* dell'Assemblea in data 2 aprile.

FRANCESCO MACIS. Prima che si passi all'esame dell'articolo unico, desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi della maggioranza e del Governo l'opportunità di ordinare diversamente i nostri lavori, anche perché il ministro, nella lettera di accompagnamento alle due relazioni, si dice disponibile ad aprire sulle stesse un dibattito, in particolare sul problema delle circoscrizioni giudiziarie. Sottolineando, quindi, che il ministro non si è limitato esclusivamente all'adempimento di quanto stabilito negli ordini del giorno, desidero anche precisare che noi non facciamo di questo dibattito una questione pregiudiziale al proseguimento dell'*iter* ed all'approvazione del provvedimento in esame; mi sembra, però, giusto ordinare i nostri lavori in maniera tale da poter comprendere quale collocazione debba avere il dibattito che - ripeto - il Governo si è dichiarato disponibile ad aprire. Il nostro gruppo coglie tutta l'importanza di tale disponibilità e non solo per il fatto in

sé, che è già molto positivo, ma anche e soprattutto perché ritiene che la questione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie sia prioritaria rispetto a questo piccolo provvedimento, come pure rispetto ad altri di ben diversa portata attualmente all'esame del Parlamento, quale quello relativo all'aumento della competenza del pretore.

Se facciamo irferimento a quest'insieme di temi, non possiamo non constatare che tra i provvedimenti assegnati a questa Commissione in sede legislativa ve ne sono di più urgenti di questo. Pertanto, anche per cercare di rasserenare gli animi, potremmo cogliere l'occasione per stabilire una scala di priorità che tenga conto delle esigenze del Governo rispetto a tutti i provvedimenti assegnati in sede legislativa alla Commissione nonché delle proposte dell'opposizione, in particolare di quella inerente alla questione delle circoscrizioni giudiziarie. È evidente che nel merito dei singoli provvedimenti ci esprimeremo nel momento in cui si passerà al loro esame.

PRESIDENTE. Ricordo che sulle relazioni presentate dal Governo è possibile aprire una discussione ai sensi dell'articolo 143, terzo comma, del regolamento che recita « Le Commissioni... Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo ».

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Signor presidente, come ella ha ricordato, io ho consegnato le relazioni che mi ero impegnato a presentare in Commissione. Per la verità, si tratta di relazioni puramente descrittive, contenenti una serie di dati perché mi è sembrato che ciò fosse stato chiesto; ho dichiarato nel contempo la mia disponibilità ad un confronto su un tema assai più complesso, in ordine al quale intendo non solo rappresentare le congetture del Governo, ma soprattutto ascoltare le valutazioni e le indicazioni della Commissione.

Confesso che continuo a ritenere che non ci sia una relazione stretta tra il disegno di legge n. 920 e il tema più generale. Io mi rendo conto della contiguità della materia, però credo che si possa consentire sulla circostanza che non vi sia una relazione stretta.

Se dovessi stilare un ordine di priorità relativamente ai tre provvedimenti affidati in sede legislativa alla Commissione, riterrei più urgenti del disegno di legge n. 920 i disegni di legge nn. 1250 e 1320. Infatti i telegrammi di sollecitazione che giungono si riferiscono a questi ultimi disegni di legge e non al primo.

Se il presidente me lo consente e se è possibile dal punto di vista regolamentare e formale, propongo pertanto l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di proseguire immediatamente la discussione dei disegni di legge nn. 1250 e 1320, per ritornare successivamente sul disegno di legge n. 920. Faccio presente che dal 1° gennaio di quest'anno alcuni operatori della magistratura usufruiscono di un trattamento economico inferiore e che a tale situazione occorre porre urgentemente rimedio.

PRESIDENTE. In sostanza, il ministro Martinazzoli si dichiara disponibile al dibattito, ai sensi dell'articolo 143, terzo comma, del regolamento, in ordine ai documenti trasmessi alla Commissione. Sarà cura della Presidenza fissare la data in cui si svolgerà tale dibattito, dopo aver ascoltato l'Ufficio di presidenza della Commissione.

Per quanto riguarda l'inversione dell'ordine del giorno richiesta dal Governo, faccio presente che non possiamo trattare il disegno di legge n. 1320, in quanto non è pervenuto il parere di competenza da parte della V Commissione bilancio.

GIUSEPPE GARGANI. Onorevole presidente, il gruppo democratico cristiano non può che dichiararsi d'accordo con la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dal Governo. Ribadisco però lo impegno a discutere celermente il disegno di legge n. 920.

PIERLUIGI ONORATO. Debbo precisare che il fatto di non essere contrario alla proposta di inversione dell'ordine del giorno non significa accettare l'ordine di priorità che il ministro ha voluto indicare. Io ho dei dubbi circa il fatto che la proroga del cosiddetto « monte ore » del lavoro straordinario (non si tratta di una proroga, bensì di una sistemazione perpetua) sia prioritaria rispetto alla copertura dei posti vacanti negli uffici di cancelleria. Questo è un problema molto grosso, che è a mio avviso connesso con quello della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Si tratta in definitiva di un problema importante, che riteniamo opportuno discutere più in là proprio in virtù di questa connessione ad una presa d'atto analitica della tematica della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

VINCENZO TRANTINO. Signor presidente, credo che sia responsabile affermare da parte di chi osserva dal vivo questo tipo di settore che si tratta dell'unico personale dipendente italiano che riesce a fare degli scioperi per perdere diritti e indennità. Credo che occorra tener conto a questo punto della civiltà di rapporti e dei servizi che tanta gente compie a favore dell'azienda giustizia: se non è al collasso lo si deve anche a questo gruppo di persone, che compie ogni genere di sacrificio. Se noi continuiamo ad avere ancora questo tipo di atteggiamento, credo che dichiariamo una ostilità a chi non la merita, con la vecchia filosofia dell'essere forti con i deboli e deboli con i forti.

È quindi molto importante approvare rapidamente il disegno di legge in discussione; l'inversione dell'ordine del giorno richiesta dal ministro, a cui mi dichiaro favorevole, non dovrà costituire motivo di rallentamento per il rapido *iter* di tale disegno di legge. Del pari, non è possibile ritardare tale approvazione in attesa della discussione di una relazione sui massimi sistemi. È chiaro che tutto si può discutere, ma non si può rinviare la soddisfazione di diritti e di esigenze primarie di dipendenti che svolgono un ruolo molto

delicato, in attesa che si svolga qualcosa di perfetto. Siamo pertanto del parere che questo problema debba essere risolto urgentemente: ogni ulteriore ritardo deve ricadere sulla responsabilità di colui che lo mette in atto.

ALDO RIZZO. Dichiaro di condividere le considerazioni svolte dall'onorevole Trantino.

PRESIDENTE. Propongo che la Commissione, accogliendo la richiesta del ministro, proceda immediatamente alla discussione del disegno di legge n. 1250 per passare successivamente alla discussione dei disegni di legge n. 1320 e n. 920. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta fino al termine della concomitante seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10,40.

Seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59 », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° febbraio 1984.

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il gruppo comunista è contrario

all'approvazione di questo provvedimento per diverse ragioni che possono, però, essere ricondotte ad una sola fondamentale: cioè, che si continua a fare — e mi dispiace doverlo dire — una politica della giustizia senza neppure il minimo respiro programmatico. Una concreta ed efficace politica della giustizia richiederebbe infatti una valutazione complessiva delle risorse, delle strutture, del personale, in una parola di tutto il « servizio » giustizia, mentre quella portata avanti dal Governo è tale da non essere degna di essere definita « politica ». Esso, infatti, rincorre gli eventi sempre con il fiato corto, senza riuscire quindi ad incidere sul dissesto della giustizia di cui queste leggi non sono altro che una manifestazione illuminante.

Il nostro gruppo ha purtroppo già avuto numerose occasioni per dire queste cose e, in particolare, vi si è soffermato in sede di discussione della legge finanziaria e di quella di bilancio. Oggi ci troviamo nella fase di esplicazione delle scelte assunte allora, o meglio, delle non scelte che abbiamo combattuto sia con riferimento all'entità delle risorse finanziarie messe a disposizione del settore per il 1984 — solo lo 0,78 per cento dell'intero bilancio dello Stato! — sia in termini politici, anche se i due aspetti non sono tra loro separati: al contrario, si integrano a vicenda.

Siamo contrari al disegno di legge anche per ragioni di merito, e soprattutto per una, che può sembrare semplice ma non lo è, e che è metodologicamente collegata all'assenza di una reale politica del personale e delle strutture. Il provvedimento che ci si chiede di approvare riguarda l'aumento dei diritti di cancelleria e segreteria giudiziarie: esso avrebbe potuto essere presentato un anno fa o tra due anni, non importa; quello che conta è lo specifico contesto in cui viene presentato e la sua motivazione, che non è altro che la necessità di trovare una copertura per un altro provvedimento che dovremo approvare subito dopo. Quest'ultimo riguarda un'ennesima proroga, e questa volta a tempo indeterminato — e ciò do-

vrà essere spiegato nel momento in cui entreremo nel merito di tale disegno di legge — delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312. A prescindere dal contenuto, sul quale non siamo ovviamente d'accordo, la ragione della nostra contrarietà attuale consiste proprio in questa sorta di nesso funzionale che il Governo ha voluto creare tra i due provvedimenti, facendo sì che il disegno di legge all'esame in questo momento si trasformi in una legge « necessitata » dall'esigenza di dare copertura finanziaria a quello relativo a retribuzioni e a indennità che, per altro, si trasformerebbero da straordinarie in permanenti.

Dal punto di vista metodologico tutto ciò rappresenta un fatto molto grave, ma lo è ancor di più dal punto di vista politico e in un certo senso mi esonera dal fare ulteriori considerazioni a sostegno del nostro giudizio negativo. Mi soffermerò, pertanto, soltanto su un particolare: si propone un aumento abbastanza cospicuo dei costi della giustizia. Non voglio discutere in questo momento se sia superiore o inferiore al tasso di inflazione previsto dalla tabella A o B; quello che mi preme sottolineare è che tale aumento è per l'appunto abbastanza elevato e non sembra rispondere ad alcun criterio di selettività. Quanto meno il Governo dovrebbe spiegarci quali siano stati i criteri sui quali si è basato per definire la misura di tale aumento, perché esso non sembra affatto automaticamente conseguenziale nelle sue diverse parti alla crescita del tasso d'inflazione. In ogni caso, anche se una tale automaticità esistesse, sarebbe discutibile proprio perché il criterio cui ispirarsi non dovrebbe essere quello del mero automatismo, bensì quello della selettività, analizzando nel merito le singole voci e conoscendo con chiarezza gli intendimenti del Governo.

Nella presentazione del provvedimento manca, invece, la specificazione di un calcolo complessivo che a noi sembra necessario per poter dare una valutazione della scelta di aumentare sensibilmente i costi del servizio giustizia. Insomma, con le nuove tabelle A, B e C, quanto verrà a co-

stare di più al cittadino ricorrere al « servizio giustizia » ?

Mi pare che la sostanza del provvedimento vada in direzione opposta rispetto alle esigenze che più volte sono state sottolineate in questa sede e che tutti i gruppi più o meno condividono. Mi riferisco all'esigenza di una maggiore fruibilità del servizio giustizia da parte del cittadino. Noi parliamo sempre di crisi della giustizia anche in termini di distacco della gente e di mancanza di rispondenza del servizio giustizia ai bisogni della gente medesima, anche a quelli più piccoli. Io non sottovaluterei, infatti, quella che viene definita la piccola litigiosità o conflittualità. A me sembra importantissima per migliaia, milioni di cittadini anche la piccola litigiosità: lo Stato deve quindi dare una risposta ad essa con il servizio giustizia, in termini credibili. Infatti, anche se noi definiamo tale fenomeno come piccola litigiosità, per le migliaia di cittadini che vi fanno ricorso si tratta di una importante esigenza. Noi parliamo di distacco della gente, di non fruizione del servizio giustizia, di disaffezione e di sfiducia che ne consegue nei confronti dello Stato, di non ricorso, alla fine, da parte della gente, alla giustizia. Faccio notare che il disservizio in atto è gravissimo, che i processi sono molto lenti e che quelli pendenti sono milioni: introdurre anche un aumento dei costi, senza che siano intervenute riforme importanti, fondamentali come il gratuito patrocinio dei non abbienti, mi sembra che sia una scelta socialmente discriminatoria, istituzionalmente grave, tale da non poter essere accettata. Infatti, nel caso il provvedimento fosse approvato, la giustizia continuerebbe a non funzionare, ma i relativi provvedimenti costerebbero di più per tutti, quindi in modo più pesante per i ceti meno abbienti. Poiché non c'è il gratuito patrocinio, le conseguenze di ciò mi sembrano abbastanza evidenti. Il gruppo comunista è pertanto contrario in linea generale alla logica e alla sostanza del provvedimento, per ragioni che ho definito di metodo ma che mi sembrano in ogni caso sostanziali, per il contenuto e per l'indi-

rizzo che il disegno di legge vuole indicare.

Mi chiedo, infine, se non sia forse opportuno, signor presidente, che la V Commissione bilancio riesamini in maniera più approfondita il disegno di legge, alla luce della discussione che affronteremo nella seduta odierna.

VINCENZO LA RUSSA. Signor presidente, non mi pare che il gruppo comunista del Senato abbia votato contro il provvedimento al nostro esame, che comunque è di ordinaria amministrazione dal momento che le spese di giustizia non sono state adeguate ormai da alcuni anni, mentre l'inflazione ha galoppato in misura inversamente proporzionale. Il fatto poi che i proventi derivanti dal disegno di legge vengano destinati a finanziare un altro provvedimento è del tutto indipendente ed autonomo, a meno che non si sostenga che il Parlamento non è d'accordo circa la destinazione dei proventi medesimi.

Trovo quindi del tutto pretestuose le argomentazioni introdotte per non approvare il disegno di legge n. 1250. Si tratta di modesti aumenti dei diritti che non incidono molto sulle spese che deve affrontare chi intende chiedere giustizia.

Il discorso sarebbe più ampio se dovessimo affrontare i rapporti fra fisco e giustizia: è un argomento che comunque dovremo affrontare perché i cittadini che debbono recuperare dei crediti attraverso procedure ingiuntive sono sottoposti ad una tassazione molto pesante. Un altro discorso autonomo che occorrerà affrontare è quello relativo alla riforma del gratuito patrocinio, al quale si è accennato. È giusto e legittimo che il Parlamento si occupi della riforma di questo importante istituto, però non ci si venga a dire che un lieve aumento delle spese di giustizia — si parla in alcuni casi di pochissime migliaia di lire — rende più difficile e più lenta l'amministrazione della giustizia. Si tratta di argomenti davvero pretestuosi, qualora si pensi che sul bilancio interno del Ministero di grazia e giustizia queste spese incidono per una quota inferiore al 5 per cento.

L'approvazione del provvedimento si impone dunque proprio per rendere più agevole l'amministrazione della giustizia; per questo preannuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

PERLUIGI ONORATO. Signor presidente, onorevoli colleghi, intervengo nella discussione generale con un breve intervento che vale anche come dichiarazione di voto del gruppo della sinistra indipendente, facendo salvi eventuali pareri dissenzianti all'interno di tale gruppo.

Non possiamo accettare un puro provvedimento di copertura finanziaria. Il collega La Russa ha or ora sostenuto che è pretestuoso il collegamento tra questo provvedimento e la cosiddetta stabilizzazione o proroga ulteriore del « monte ore » di lavoro straordinario per il personale ausiliario dell'amministrazione della giustizia. Tale collegamento non è affatto pretestuoso perché è necessario formalmente nell'articolo 2 del provvedimento sul « monte ore » ed è poi ripreso dal parere della V Commissione bilancio, che condiziona l'approvazione di quel provvedimento alla copertura finanziaria da attuarsi attraverso quello al nostro esame.

Noi siamo contrari a questo modo di legiferare e di affrontare problemi che sono reali. Noi non ci nascondiamo che esiste il problema della copertura finanziaria del « monte ore » del lavoro straordinario del personale ausiliario, ma i problemi dei servizi e delle tasse in materia di giustizia sono reali. Non ci pare pertanto corretto affrontarli con provvedimenti-tampone e settoriali. Vorrei aggiungere soltanto, non anticipando la discussione che sarà sul problema del « monte ore », che si raggiunge la copertura finanziaria del fabbisogno indotto dal provvedimento del « monte ore » attraverso un aumento di tariffe e di diritti di cancelleria, che la stessa relazione al disegno di legge governativo definisce giustamente « tasse ».

Vorrei sottolineare l'importanza anche di questo. Le tasse, noi sappiamo, sono una forma di imposizione fiscale come corrispettivo in qualche modo di un servizio divisibile a favore del cittadino, ser-

vizio gestito dallo Stato in condizione di monopolio, come è appunto il servizio giustizia; dunque non si tratta di prezzi e di tariffe, bensì di un corrispettivo che non è commisurato al costo, altrimenti sarebbe un prezzo pubblico. Ebbene, se queste sono le tasse non credo che si possa giustificare l'aumento delle tasse giudiziarie con gli argomenti che sono indicati nella relazione governativa e che sono stati ripresi anche in questa sede: svalutazione monetaria e qualità e costo del servizio; questo proprio perché il criterio di determinazione della stessa è di politica fiscale e non economica ed economicistica di pareggio del bilancio e di rapporto costi-benefici. Questo deve bastare. Ma è chiaro che poi si deve ulteriormente aggiungere che, contrariamente a quanto detto dal collega La Russa, secondo il quale si tratterebbe di aumenti di modesta entità, si tratta invece di aumenti che, come ha sottolineato il collega Macis nel corso della precedente seduta, arrivano a volte anche al 400 o all'800 per cento e vanno quindi ben oltre il valore della svalutazione monetaria, calcolato al 27,43 per cento.

Comunque non si può in linea di principio accettare che si parli di tasse con criteri economicistici di questo genere. Inoltre, una simile argomentazione viene in un momento in cui il Governo in virtù di questo benedetto o maledetto decreto Craxi stabilisce all'articolo 1 che l'aumento ponderale dei prezzi e delle tariffe amministrati non deve superare nel 1984 il 10 per cento, quindi stabilisce un tetto di aumento uguale al tasso di inflazione per prezzi e tariffe che sono, essi sì, da considerare e valutare secondo il criterio del profitto e cioè del pareggio del bilancio perché, come ha detto la Corte costituzionale, i prezzi amministrati devono comunque garantire il profitto dell'imprenditore. Qui siamo al di fuori di tutto ciò e tuttavia si aumenta addirittura del 400 e dell'800 per cento senza che ci sia alcuna giustificazione per il superamento di quanto indicato nel decreto Craxi. E questo produrrà un sia pur minimo effetto anche nei confronti dell'inflazione.

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1984

Sono queste ragioni sufficienti per dire di no non tanto all'esigenza di trovare copertura per fabbisogni finanziari, che sono opinabili ma anche accettabili, ma per dire di no a questo modo schizofrenico ed ingiustificabile di legiferare. Il gruppo della sinistra indipendente si dichiara dunque contrario a questo provvedimento.

ALDO RIZZO. Concordo pienamente con le motivazioni espresse dalla collega Granati Caruso e dal collega Onorato. Effettivamente ci troviamo di fronte alla stranezza di essere chiamati ad approvare un provvedimento la cui approvazione è fondamentale perché possa essere varato un altro provvedimento, e non si tratta di illazioni visto che l'articolo 2 del disegno di legge n. 1320 stabilisce in modo esplicito che alla copertura delle maggiori spese si provvederà con le maggiori entrate che si otterranno con le modifiche delle tabelle allegate alle leggi n. 900 del 1976 e n. 59 del 1979.

Già questa stranezza mette a disagio; inoltre, non si capisce quale criterio sia stato seguito nel prefissare questi aumenti; si tratta di materia civile, penale, commerciale, senza che si possa individuare un criterio preciso. Ritengo che probabilmente si sarebbe dovuto operare con aumenti sia in riferimento alla svalutazione della moneta sia in riferimento alla esigenza, che credo pur rilevante, di evitare un eccesso di litigiosità dovuto al fatto che l'accesso alla giustizia è estremamente facilitato. Se è vero che un eccesso di spesa può scoraggiare il cittadino dal far ricorso al giudice ed indurlo a ricorrere, invece, ad una delegata giustizia, per altro verso si deve anche tener conto della necessità di evitare il facile ricorso alla giustizia. Io ritengo che in questa materia si sarebbe dovuto intervenire, solo che, come ho già detto, non riesco a capire quali siano stati i criteri complessivamente seguiti dal Governo. Di conseguenza, in mancanza di chiare indicazioni ed anche con riferimento alla stranezza dell'aggancio di questo provvedimento con l'altro che dovremmo andare ad approvare, non mi sento di esprimere alcun pa-

rere e pertanto annuncio che mi asterrò dalla votazione del disegno di legge in esame.

VINCENZO TRANTINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, il collega Onorato poco fa ha espresso un giudizio tecnicamente scontato in ordine alla prestazione del servizio e ha detto che intanto una tassa può avere il carattere della esigibilità in quanto venga garantito il profitto dell'imprenditore e come contropartita ci sia la prestazione di un servizio.

PIER LUIGI ONORATO. Ha detto il prezzo, non « tassa ».

VINCENZO TRANTINO. Ancora meglio e più grave. L'imprenditore in questa vicenda, cioè l'azienda giustizia, ha tratto da lungo tempo profitto senza contropartita, perché ha preteso un superlavoro da uffici giudiziari che già scoppiano per eccesso di incombenze per tutto il regime novellistico che si è abbattuto sugli esecutori di questa congerie di adempimenti. Diventa dunque atto dovuto la votazione positiva della legge in esame; concordo che possa essere definita esagerata la pretesa fiscale ma i destinatari di questo eventuale beneficio, che io insisto nel considerare atto dovuto certamente ne sono meritevoli. Quindi noi probabilmente per ragioni di principio, che diventano platoniche nel caso in specie, con una ritorsione legislativa i non meritevoli di essere colpiti. Se è vero che si tratta di una legislazione schizofrenica e che non può essere gradito agli operatori di giustizia, cioè gli avvocati, un aumento del 400 per cento, credo che sia la prima volta che l'impegno iugulatorio dello Stato, anche se eccessivo, abbia una ragione morale; cioè una destinazione specifica che non serve come tutte le altre volte in cui sono state aumentate spese di giustizia a portare come Bertoldo acqua nel paniere ma ha dei destinatari legittimi, gli ausiliari del giudice. Non ci spieghiamo perché in questo paese, tartufescamente, si debba fare la corsa per dare aumenti ai giudici e invece si diventi tutti « dottori sottili » per aumenti a gente che svolge un lavoro

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1984

certamente improbo. Per questo, anche con le riserve in ordine alla imposizione sanzionatoria, annuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale al disegno di legge in discussione.

FRANCO RUSSO. Desidero seguire il ragionamento dell'onorevole Trantino — sempre molto brillante nelle sue esposizioni — per svilupparlo ulteriormente. Egli ha parlato della giustizia come azienda da gestire con sistemi imprenditoriali: dalla Commissione giustizia viene dunque un invito ai ladri ed ai delinquenti in generale a commettere più reati in modo tale che l'«azienda» giustizia possa acquistare più dinamicità, accumulare più danaro e quindi sanare il suo *deficit*.

VINCENZO TRANTINO. Non è certo questo quello che ho detto io.

FRANCO RUSSO. La logica dell'onorevole Trantino non è poi così bizzarra ed estranea rispetto a quella della maggioranza. Credo mi sia consentita a questo punto una valutazione di ordine generale, e cioè che in una società moderna certi servizi, del tipo di quello della giustizia, non possono essere gestiti che commisurando costi e benefici garantendo comunque un servizio gratuito alla cittadinanza.

Nella relazione al provvedimento presentato al Senato viene detto — e sul punto si è già soffermato il collega Onorato — quanto segue: « Il divario sempre più accentuatosi tra i costi dei servizi, valutati in termini di impiego di personale, di tempo e di apparecchiature e l'entità dei diritti, che rappresentano sostanzialmente una "tassa" e quindi il corrispettivo del godimento di un servizio pubblico, impone ora un sensibile aggiornamento ». Questo periodo fa capire con chiarezza che l'intenzione del Governo è quella di ispirarsi al criterio di far pagare agli utenti un servizio che dovrebbe essere sociale, e perciò gratuito. Personalmente, concordo sul fatto che il servizio giustizia in generale debba essere pagato dai cittadini attraverso tasse. Bisogna chiedersi però di quali tasse si tratti e su chi debba gravare il prezzo del ser-

vizio giustizia. La risposta potrebbe essere che debba pesare sull'intera collettività perché tutti ricorrono al servizio anche per cause secondarie, cioè a dire per la cosiddetta giustizia minore. Faceva notare, però, il collega Onorato che questo particolare tipo di tassa, che si vuole moltiplicare per quattro o cinque volte, deve essere pagato anche per le iscrizioni nei registri, cioè a dire anche nell'ambito di un'attività imprenditoriale, per cui sarebbe necessario almeno rendere meno gravoso, se non gratuito, questo tipo di onere finanziario. Con il provvedimento al nostro esame, invece, non si fa altro che « tartassare » chi è costretto a ricorrere al servizio giustizia, continuando così a seguire la logica secondo cui si prende là dove si può.

È evidente, infatti, che non si scandalizzano le 400 o 600 o 2 mila lire che siano, ma proprio che il Governo continua a prendere danaro sempre nei posti sicuri, cioè a dire dalle tasche dei lavoratori oppure di chi deve compiere atti dovuti. È una logica perversa e non per la misura dell'aumento, anche se 2 mila lire che possono sembrare una cifra esigua possono comunque risultare gravose per chi ha un reddito molto basso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Nella mia qualità di relatore desidero svolgere alcune considerazioni. Indubbiamente il provvedimento stabilisce modifiche di grandezza del costo di certi servizi che non sono però limitate ad un adeguamento alla svalutazione. Sotto questo profilo hanno ragione i colleghi Macis e Granati Caruso quando sottolineano che gli aumenti previsti sono superiori al tasso inflattivo, raggiungendo spesso una cifra quattro volte superiore a quella attuale.

A prescindere da queste giuste considerazioni, ritengo che il sistema che si è seguito finora debba continuare ad essere adottato. Intendo riferirmi al sistema basato sul cosiddetto « monte ore », espressione certamente brutta ma utilizzata anche nella relazione al disegno di legge nu-

mero 1320, che richiede una revisione a fini di adeguamento della retribuzione del lavoro straordinario, da attuarsi tramite la proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Come già i colleghi sanno, ciò sarà possibile soltanto previa approvazione del disegno di legge n. 1250 ora al nostro esame.

Colgo, comunque, l'occasione per far notare al Governo che sarebbe opportuno rivedere tutta la problematica sul tappeto perché indubbiamente esiste il problema di fondo di non far gravare sui cittadini parte — e non dico la maggior parte — del costo di questi servizi giudiziari, che sono pubblici, e per i quali non dovrebbe essere chiesta alcuna prestazione economica e tanto meno alcuna tassa. Oggi questo invece è il sistema vigente, ma per il futuro sarebbe opportuno rivederlo per intero anche sotto il profilo della misura eccessiva del costo dei servizi in questione. Attualmente, infatti, un procedimento dinanzi al tribunale di esecuzione — che è cosa abbastanza modesta — viene a costare al creditore, spesso rappresentato da un piccolo commerciante o artigiano, per sole marche e versamenti di contributi ben 109 mila lire per iniziare l'esecuzione. Si tratta evidentemente di un aggravio eccessivo che fa addirittura riflettere il creditore sulla opportunità di recuperare il proprio credito.

Quindi una revisione è necessaria, però io credo che il rigetto del provvedimento sarebbe la peggiore soluzione. Infatti non possiamo modificare da un minuto all'altro l'impostazione del nostro sistema che è fondato sulle leggi 11 luglio 1980, numero 312, 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59.

Il relatore esprime pertanto parere favorevole e l'opinione che il disegno di legge debba essere approvato.

Circa la possibilità che il provvedimento possa essere inviato nuovamente alla V Commissione bilancio come suggerito dall'onorevole Granati Caruso, già nella scorsa seduta ho espresso dubbi dal punto di vista regolamentare che in que-

sto momento non vorrei neanche ripetere. Credo comunque che l'orientamento della Commissione sia in senso diverso.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole presidente, non posso non tener conto dei rilievi critici contenuti anche nella sua replica. Non ho riluttanza a considerare che, in una prospettiva fortemente modernizzata del sistema dell'amministrazione giudiziaria, il tema dei costi della giustizia possa essere collocato secondo una valutazione diversa. Come lei stesso rilevava, noi ci muoviamo all'interno di un dato quasi di necessità. Si è constatato che il provvedimento di entrata ha una relazione idretta con un altro provvedimento di uscita: è vero, non c'è motivo di dissimularlo. Sarà una scelta discutibile, ma non mi riesce di capire perché si tratti di un procedimento singolare. A me pare abbastanza naturale che vi siano provvedimenti di spesa e provvedimenti di entrata, non riesco a capire per quale ragione tale itinerario sia paradossale.

Si è rilevato che vi sarebbe anche da un punto di vista teorico una eccentricità nella pretesa di paragonare una misura relativa ad alcune tasse ai contenuti economici del servizio reso. A me sfugge anche il senso di questa obiezione. Mi rendo ben conto della differenza che c'è tra prezzi, tasse ed imposte, però ho idea che le tasse aumentino o diminuiscano senza nessun riferimento, neanche casuale, con i costi del servizio. Quella prospettata mi pare veramente una concezione abbastanza eccentrica.

Per quanto riguarda l'entità degli aumenti, in effetti in qualche caso essi vanno al di là di una semplice indicizzazione, però vorrei che la Commissione tenesse conto che si tratta comunque di diritti che non vengono toccati da otto anni. Occorre anche precisare (forse questo è sfuggito anche perché non c'è nessun chiarimento nella relazione) che la stessa tabella del 1979 allegata si riferisce a quantità di diritti stabiliti nel 1976. Infatti la tabella del 1979 non aveva modificato niente, sotto questo profilo, della

tabella del 1976: in definitiva, si tratta di attuare un adeguamento rispetto a cifre del 1976.

Per quanto si riferisce alla aleggiata obiezione di una contraddizione fra il contenuto del decreto-legge governativo, del quale si discute attualmente nella Commissione bilancio e del quale successivamente si discuterà in Assemblea, rispetto al provvedimento al nostro esame, a parte la sproporzione dell'accostamento, proprio la qualificazione corretta di questi diritti come tasse vieta qualsiasi analogia con quella disposizione che riguarda la fissazione di un certo tetto per gli aumenti delle tariffe. Non mi riesce di capire in quale modo sarebbero assimilabili gli aumenti che stiamo discutendo, con la disciplina che il decreto-legge prevede.

Chiarisco da ultimo che, secondo calcoli che presumo corretti, l'incidenza di questi diritti, rispetto al costo complessivo delle procedure giudiziarie, è pari al 5 per cento, come ricordava il collega La Russa. In definitiva, non si tratta as-

solutamente di un provvedimento esorbitante. Per tale ragione, mi permetto di sollecitare l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge e delle annesse tabelle A, B e C, cui non sono stati presentati emendamenti:

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Dalla stessa data le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, denominate allegati 1) e 2), sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

DIRITTI RISCOSSI DALLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER CONTO DELLO STATO

Natura degli atti —	Diritto fisso (lire) —	Diritto graduale (lire) —
1. Diritto per la prima iscrizione nei registri e ruoli previsti da codici e leggi speciali (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1970, n. 59):		
per gli uffici di conciliazione . . .	400	—
per gli altri uffici giudiziari . . .	2.000	—
2. Diritto per ogni fascicolo da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):		
per gli uffici di conciliazione . . .	600	—
per gli altri uffici giudiziari . . .	2.000	—
3. Diritto per ogni comunicazione da farsi di ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , nel Foglio degli annunci legali e nei giornali stabiliti dal giudice (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):		
per gli uffici di conciliazione . . .	600	—
per gli altri uffici giudiziari . . .	2.000	—

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1984

Segue: TABELLA A

Natura degli atti —	Diritto fisso (lire) —	Diritto graduale (lire) —
4. Diritto di originale:		
a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59) e per tutti i certificati:		
per gli uffici di conciliazione . . .	600	—
per gli altri uffici giudiziari . . .	2.000	—
b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziario richiesti dalle parti ni carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'articolo 607 del codice di procedura penale		
	1.500	—
5. Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti		
	5.000	—
6. Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l'assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari; per ogni mandato		
	2.000	—
7. Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale		
	3.000	—
8. Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno; per ciascun anno di ricerca		
	2.000	—

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1984

Segue: TABELLA A

Natura degli atti —	Diritto fisso (lire) —	Diritto graduale (lire) —
9. Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società	2.000	—
10. Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, eccetera, compresi i copialettere; per ogni cento pagine o frazione . . .	3.000	—
11. Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal codice civile, dei libri di commercio	3.000	—
12. Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese o, fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria di atti e fatti previsti dall'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'articolo 101 del medesimo regio decreto 30 marzo 1942, n. 318	8.000	—
13. Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:		
a) diritto di copia:		
per la prima pagina	—	500
per ogni pagina successiva	—	200
b) diritto di certificazione di conformità	2.000	—

Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 200 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.

Segue: TABELLA A

Natura degli atti —	Diritto fisso (lire) —	Diritto graduale (lire) —
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:		
c) diritto di rilascio	—	50
d) diritto di copia	—	150

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere c) e d) sono calcolati per pagine di formato uso bollo e la fornitura della carta è a carico della cancelleria.

Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 150 per ogni pagina, compresa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.

Quando a norma dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera b).

I diritti di cui alle lettere a), c) e d) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.

Per gli uffici di conciliazione tutti i diritti sopra indicati sono ridotti alla metà.

14. Diritto di urgenza.

Per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13, entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche

il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13.

TABELLA B

IMPORTI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 59

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali	
	per imposta di bollo	per diritti di cancelleria, per diritti, indennità di trasferta, per spese postali, per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, nonché per il diritto di chiamata di causa
1	2	3
A) Procedimenti davanti al pretore		
1) di cognizione		
a) in primo grado	2.800	21.000
b) in grado di appello	2.800	21.000
2) di esecuzione	4.200	24.000
B) Procedimenti davanti al tribunale		
1) di cognizione		
a) in primo grado	4.900	21.000
b) in grado di appello	4.900	21.000
2) di esecuzione	9.800	109.000
C) Procedimenti davanti alla corte di appello .	2.800	21.000
D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione	1.400	27.000
E) Procedimenti speciali		
1) di ingiunzione	1.400	9.000
2) altri	1.400	10.500

N.B. — Nella somma forfettaria indicata alla colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento. Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui alla colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere. Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1984

TABELLA C

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE MARCHE O DEI VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI
POSTALI DI CUI ALLA COLONNA 3 DELLA TABELLA B

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Per diritti di cancelleria	Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 59			Totale (col. 3+4 +5) arro- tondato)	Importo complessivo delle marche o dei versamenti di cui a col. 3 tabella B Totale (col. 2+6)
		Per indennità di trasferta e spese postali	Per diritti, tasse (art. 154, com- ma 2, Ord.) somma fissa (art. 154, com- ma 5, Ord.)	Per diritto di chiamata di causa, cronolo- gico, tassa 10%		
1	2		4	5	6	7
A) Procedimenti davanti al pretore						
— di cognizione:						
a) in primo grado	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
b) in grado di appello	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
— di esecuzione	16.900	3.750	3.410	—	7.100	24.000
B) Procedimenti davanti al tribunale						
— di cognizione:						
a) in primo grado	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
b) in grado di appello	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
— di esecuzione	99.500	5.000	4.550	—	9.500	109.000
C) Procedimenti davanti alla corte di appello						
	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione						
	21.800	2.500	2.270	440	5.200	27.000
E) Procedimenti speciali						
1) di ingiunzione	9.000	—	—	—	—	9.000
2) altri	9.000	1.000	500	—	1.500	10.500

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SALVATORE MANNUZZU. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo della Sinistra indipendente è contrario per diverse ragioni al provvedimento. Si tratta di un intervento di razionalizzazione, che esprime l'accettazione di un sistema che è quello che ha come strumento i servizi giudiziari e come risultato la giustizia. Il provvedimento apporta a questo sistema delle modifiche soltanto interne.

Noi siamo abituati a vedere accalcarsi dentro queste aule un insieme di leggi, ma vogliamo anticipare che per quanto ci riguarda non ci rassegnamo a ratificare questo sistema di legiferare e di gestire i servizi della giustizia, poiché si tratta di un sistema assolutamente inadeguato. Noi non accettiamo in definitiva di gestire o di cogestire il sistema attuale, che mostra tante carenze.

Vi è però un'altra ragione per il nostro dissenso: questo intervento non è affatto razionalizzatore, almeno per due considerazioni. È stato detto da più parti che c'è l'esigenza di attuare una provvista di risorse finanziarie. Quali siano nel merito le spese lo vedremo quando ne tratteremo, ora occupiamoci di come si produce questo profitto. Lo si fa con l'imposizione indiretta, cioè assegnando un prezzo alla giustizia, e « a quale giustizia! » vorrei aggiungere (dato che anche nella relazione si parla di necessità della giustizia). Ma il prezzo va ben oltre e lo stesso relatore ha dovuto riconoscerlo.

Questo contrasta con l'esigenza più forte che la spesa della giustizia venga supportata dall'intera collettività. Vi sono ben altri modi di attingere risorse diverse da questa imposizione indiretta; vi è l'imposizione diretta, anche se capisco che per questa maggioranza il discorso non sia facile.

Vi è poi un altro motivo che dimostra come questo criterio non sia affatto razionalizzatore. Con assoluta mancanza di selettività non si distingue tra i servizi sulla base della qualità dei destinatari e sulla loro prevedibile disponibilità, in modo da

rendere più cari i servizi di cui usufruiscono cittadini con maggiori risorse e meno cari quelli di cui usufruiscono cittadini con risorse minori.

Per tutte queste ragioni, ribadisco il mio voto contrario al provvedimento in discussione.

FRANCESCO MACIS. Desidero schematicamente richiamare i motivi del voto contrario del gruppo comunista a questo provvedimento, motivi che sono già stati esposti nel corso della discussione sulle linee generali. Innanzitutto noi riteniamo che questo provvedimento sia incoerente con la manovra di politica economica del Governo; ci scusi il ministro, ma non ci sembra questa una forzatura polemica: il Governo con un provvedimento del 15 febbraio e quindi anche successivamente nel corso della discussione svoltasi al Senato si è posto l'obiettivo del contenimento dell'inflazione usando determinati strumenti, che sono quelli delle tariffe e dei prezzi di determinati servizi; ma se quello è l'obiettivo, allora noi riteniamo che ci debba essere coerenza in tutti gli interventi nel settore pubblico per quanto si riferisce al pagamento di servizi che certamente sul piano formale non possono essere assimilati ai prezzi e alle tariffe. Ci pare di non forzare affatto la mano ma di fare un ragionamento che ha una sua logica.

Il secondo motivo della nostra opposizione è che non ci pare corretta questa concezione del servizio giustizia quasi privatistica, come echeggiato soprattutto in determinati interventi, anche se non certamente in quello del ministro, nei quali si afferma la necessità di un riferimento diretto tra servizio e costi. Noi crediamo che questo riferimento ci debba essere per qualsiasi servizio pubblico ma che esso debba essere affidato ad un discorso molto più complesso e non certo, come in questo provvedimento avviene, a degli indici statistici.

E passo al terzo motivo per cui voteremo contro questo disegno di legge. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento necessitato, come diceva la collega Grana-

ti Caruso, dell'urgenza di reperire fondi per la copertura della legge che proroga la corrispondenza del « monte ore » ai cancellieri. Di fronte a questa urgenza non si poteva fare quell'analisi che non solo il ministro ma anche molti colleghi della maggioranza avrebbero richiesto; c'era la necessità di trovare in qualche modo una copertura, e questo ci pare ulteriormente grave. Perché? Forse perché siamo contrari al mantenimento del « monte ore » ai cancellieri? Certamente i cancellieri hanno diritto a non vedere decurtata la loro retribuzione ma hanno anche diritto a non vedersi addebitare questo aumento dagli utenti proprio come causa dell'aumento del costo della giustizia. Far pensare che il costo della giustizia aumenti perché i cancellieri chiedono il « monte ore » rappresenta un'ulteriore ingiustizia nei confronti di questa categoria di lavoratori, e noi ci opponiamo ad una simile impostazione.

Noi riteniamo che il Ministero di grazia e giustizia, che mi sembra un po' la « Cenerentola » per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato, dal momento che è ad esso destinato lo 0,78 per cento delle risorse, non deve continuare a vedersi riservare un trattamento che è pressoché unico. Il Ministero di grazia e giustizia, quando deve intervenire per il proprio personale, non deve essere costretto a ricorrere all'aumento dei diritti. Esso ha tutte le carte in regola per chiedere, proprio perché trascurato nel bilancio, un intervento a favore dei propri dipendenti, come per tutte le altre esigenze che possono manifestarsi, che sia adeguato al servizio che deve fornire. Per tutte queste ragioni, il gruppo comunista voterà contro l'approvazione del disegno di legge.

GIULIO MACERATINI. Prendo la parola in sede di dichiarazione di voto per confermare il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale, anche se esso viene espresso con le riserve già formulate dal collega Trantino e che colgo l'occasione per sottolineare. La verità è che il meccanismo con il quale da oltre 12

anni si provvede alla copertura finanziaria di questo genere di esigenze del personale ausiliario è un meccanismo perverso, perché con esso si chiede una contropartita al cittadino che si avvale del servizio. Non mi sembra però affatto tempestivo accorgersene in questo momento; queste cose andavano dette e la mia parte politica l'ha già fatto in occasione della discussione sul bilancio dello Stato, ma oggi ci troviamo di fronte ad una esigenza improrogabile e faremmo veramente opera contraria ai nostri doveri ignorandola in base a considerazioni di carattere generale, pur fondate. Sappiamo infatti benissimo che non ricorrendo a questo strumento le attese del personale ausiliario verrebbero certamente eluse, quindi, siamo costretti dalle circostanze, pur essendo consapevoli che questa non è la strada migliore che possa essere imboccata, alla approvazione di una legge che è doverosa. Per questo, comprendiamo come la presente leggina sia « necessitata » e sentiamo il dovere, come parlamentari e come operatori della giustizia, di dare il nostro voto favorevole. È vero che il problema di fondo è quello di una rivalutazione di questi diritti (che sono fermi da molto tempo) che in alcuni casi è necessaria proprio perché il costo della giustizia diventa eccessivamente oneroso, mentre in altri è necessaria proprio perché il tributo richiesto non ha ragion d'essere.

Ci auguriamo che questa rivalutazione possa essere fatta al più presto dal Parlamento sotto la spinta delle proposte elaborate dai tecnici che dovrebbero assistere il ministro nella sua opera.

ALDO RIZZO. Mi asterrò dalla votazione di questo provvedimento.

GIUSEPPE GARGANI. Confermo il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al provvedimento e lo faccio affinché appaia più chiaro quanto detto dal ministro e cioè che esiste la necessità oggettiva della sua approvazione, a prescindere da ogni altra considerazione relativa al gratuito patrocinio, che risponde ad una logica diversa ed autonoma e del

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1984

quale si discute nel Ministero da vari anni, tant'è che nel 1979 fu elaborata una sorta di compromesso rispetto alle tabelle del 1976. Ritengo, inoltre, che non vada sottaciuta la logica del provvedimento, che non è incoerente rispetto alla manovra economico-monetaria del Governo: anche per questo, riteniamo che il disegno di legge debba essere approvato.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59» (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1250).

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	17
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Caccia, Bottari, Curcio, Garavaglia, Garga-

ni, Granati Caruso, La Russa, Lanfranchi Cordioli, Macaluso, Maceratini, Macis, Mannuzzu, Mundo, Nicotra, Onorato, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Ricciuti, Quarta, Riz, Romano, Russo Franco, Scarlato, Trantino.

Si è astenuto:

Rizzo.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1320).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312», già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 febbraio 1984.

Propongo che la discussione del provvedimento sia rinviata ad altra seduta, non essendo stato ancora espresso il parere di competenza da parte della V Commissione bilancio. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,15.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA